



COMUNE DI LANUVIO
Medaglia d'argento al Merito Civile

Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229
www.comune.lanuvio.rm.it

REGOLAMENTO DELLA
“CONSULTA GIOVANILE di LANUVIO”
Approvato con deliberazione C.C n. 25 del 29/06/2026

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

Art. 1 - ISTITUZIONE

Art. 2 - FINALITA' ED ATTRIBUZIONI

Titolo II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Art. 3 - COMPOSIZIONE ED ORGANI

Art. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE E ADESIONE

Art.5 - ASSEMBLEA GENERALE

Art.6 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

Art.7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Art.8 - PRESIDENTE

Art.9 - SEGRETARIO

Art.10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.11 - I POTERI DEL DIRETTIVO

Art 12 - DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTA

Art.13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE ALLA CONSULTA/ASSEMBLEA

Art.14 - RECESSO VOLONTARIO

Art.15 - PARTECIPAZIONE E COMMISSIONI DI LAVORO

Art.16 - RISORSE

Art.17 - SEDE

Art.18 -APPROVAZIONE E MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Art.19 - DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

Il Comune di Lanuvio, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d) dello Statuto Comunale intende perseguire le seguenti finalità, con riferimento alle politiche giovanili:

- promuovere e stimolare processi di crescita professionale per giovani che operano con i linguaggi contemporanei nei campi delle arti e della cultura;
- consolidare e potenziare le attività espositive e formative in supporto alla qualificazione ed allo sviluppo della creatività giovanile;
- informare e orientare i giovani sui temi della formazione, del lavoro, del volontariato, della mobilità, della cultura e del tempo libero;
- organizzare corsi, seminari e incontri per favorire la socialità, l'aggregazione e l'approfondimento culturale su queste tematiche;
- realizzare progetti in collaborazione con altre organizzazioni, come enti non profit, istituti scolastici, Università, ecc., mantenendo un canale di dialogo aperto con il territorio;
- promuovere la parità di genere e combattere tutte le forme di discriminazione, rispettare i diritti e osservare i principi - riconosciuti tra l'altro agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - tenendo presenti le possibili differenze fra i giovani in termini di condizioni di vita, bisogni, aspirazioni, interessi e atteggiamenti, dipendenti da vari fattori e riconoscendo che ciascun giovane rappresenta una risorsa per la società.

Art. 1 – ISTITUZIONE

È istituita dal Comune di Lanuvio la "CONSULTA GIOVANILE" quale organismo autonomo e permanente di osservazione della condizione giovanile e delle problematiche ad essa connesse, nonché di promozione della partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa locale.

Il Comune di Lanuvio, ai sensi dell'art. 39 comma 2 dello Statuto, riconosce il valore della partecipazione dei giovani alla vita sociale e civile della comunità, promuovendo il dialogo con le Istituzioni e favorendo il loro coinvolgimento nei processi di confronto e partecipazione democratica.

I giovani rappresentano una risorsa fondamentale per la comunità: la loro partecipazione attiva alla vita cittadina contribuisce alla costruzione e alla crescita di una società più democratica, solidale, dinamica e inclusiva.

Art. 2 – FINALITA' ED ATTRIBUZIONI

La Consulta è un organo consultivo, propositivo e partecipativo dell'Amministrazione Comunale, nelle materie inerenti le tematiche giovanili, che opera nel rispetto delle leggi e della Costituzione della Repubblica.

La Consulta è un organismo apartitico e libero da ogni condizionamento politico, pertanto, esprime nel suo operato la propria autonomia.

La Consulta è un organo permanente.

Nella propria attività, la Consulta:

- a) esprime, su richiesta degli organi comunali, pareri consultivi e non vincolanti sugli atti dell'Amministrazione Comunale relativi alle tematiche giovanili ed ai problemi della gioventù;
 - b) elabora documenti e/o proposte da sottoporre agli organi competenti dell'Amministrazione Comunale inerenti le Politiche Giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
 - c) promuove la cultura del rispetto della persona, della legalità, del senso civico, dell'aggregazione, della solidarietà, della tutela del debole e della diversità, nonché del contrasto ad ogni forma di odio, di violenza, di prevaricazione e discriminazione;
 - d) promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative inerenti le tematiche giovanili, incluse azioni di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale, per la cura e la tutela dell'ambiente, per la prevenzione di problemi alla salute e delle forme di disagio sociale e di dipendenza;
 - e) facilita la conoscenza da parte dei giovani dell'attività e delle funzioni dell'ente locale e promuove l'informazione rivolta ai giovani;
 - f) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - g) promuove rapporti permanenti con altre Consulte giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
 - h) elabora progetti nelle materie di interesse da sottoporre alla giunta ed al Consiglio Comunale;
 - i) favorisce scambi culturali dei Giovani nei Paesi Europei e promuove la ricerca e lo studio dei bandi europei per l'accesso ai finanziamenti comunitari e contribuisce all'eventuale studio di proposte progettuali
 - j) recepisce le problematiche della gioventù, individua le criticità e le possibili cause, discute dei possibili interventi di prevenzione, ausilio, sostegno, educazione e rieducazione, nonché degli eventuali protocolli di prevenzione e azione riguardo ai problemi della gioventù.
 - k) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale; Entro il 31 marzo di ogni anno, la Consulta approva in sede assembleare una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e, tramite il Presidente, ne trasmette copia alla Giunta ed al Consiglio Comunale.
- La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia operando in stretta collaborazione con i giovani e si avvale del supporto tecnico ed operativo dell'Assessorato alle Politiche Giovanili e Sociali.

Titolo II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Art. 3 – COMPOSIZIONE ED ORGANI

1. La Consulta Giovanile Comunale è composta da tutti i cittadini di età compresa tra i 14 e i 35 anni, residenti nel Comune di Lanuvio, che abbiano formalizzato la propria iscrizione ai sensi del successivo Art. 4. L'appartenenza alla Consulta e le relative cariche decadono automaticamente al giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età.
2. Nessuno degli iscritti che ricopre cariche all'interno degli organi della Consulta Giovanile può rivestire funzioni istituzionali. Tale previsione opera come causa di ineleggibilità e di decadenza immediata.
3. Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:
 - a) L'Assemblea generale dei Partecipanti;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Vicepresidente;
 - d) Il Consiglio Direttivo.

- e) Il Segretario.
4. Tutte le cariche sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito esclusivamente dai membri iscritti.

Art. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE E ADESIONE

1. L'adesione alla Consulta Giovanile avviene su base volontaria ed è totalmente gratuita.
2. Al fine di consentire la prima costituzione della Consulta, a seguito dell'approvazione del presente Regolamento il Comune di Lanuvio provvede alla pubblicazione di un Avviso Pubblico sul proprio sito istituzionale, fissando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per la presentazione delle prime domande di iscrizione.
3. Successivamente alla prima costituzione, le iscrizioni rimangono aperte in modalità permanente. Tutti i giovani in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 possono richiedere l'adesione in qualsiasi momento dell'anno.
4. Per richiedere l'iscrizione, l'interessato deve compilare l'apposito modulo predisposto dal Comune, contenente i propri dati anagrafici, i recapiti (inclusa un'e-mail valida per le convocazioni) e la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.
La domanda deve essere presentata tramite consegna diretta o a mezzo posta elettronica all'Ufficio Protocollo del Comune;
5. Per i richiedenti di età compresa tra i 14 ed i 17 anni (minorenni), la domanda di iscrizione deve essere firmata ed autorizzata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, allegando copia del documento d'identità del firmatario.
6. L'Ufficio comunale competente per le Politiche Giovanili verifica la regolarità delle domande e il possesso dei requisiti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e provvede all'aggiornamento del registro degli iscritti, dandone comunicazione al Presidente della Consulta.
7. L'iscrizione decade automaticamente al compimento del limite massimo di età previsto dal presente Regolamento, o in caso di perdita degli altri requisiti ai sensi dell'Art. 13.
8. È istituito il "Registro Ufficiale degli Iscritti", gestito dall'Ufficio comunale, che elenca tutti i giovani che fanno parte della Consulta e che determina la base per calcolare i quorum. L'Ufficio comunale aggiorna il Registro con i nuovi ingressi, i recessi e le decadenze (per età o cambio residenza), inviandolo al Presidente prima di ogni convocazione.

Art. 5 – ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale è l'organo centrale e deliberante della Consulta, costituito da tutti i giovani regolarmente iscritti ai sensi dell'Art. 4.
Partecipano alle sedute dell'Assemblea, in qualità di invitati di diritto e con sole funzioni di supporto istituzionale, consultivo e senza diritto di voto:
 - a) il Sindaco o suo delegato;
2. Nell'ambito dell'Assemblea, ognuno dei giovani iscritti ha diritto a un solo voto, a condizione che la propria adesione alla Consulta sia formalmente intervenuta prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa.
3. Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, per alzata di mano, con eventuale controprova.
4. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio Direttivo avviene esclusivamente a scrutinio segreto, con l'indicazione di un solo nominativo per ciascuna carica.
5. Non è ammesso l'esercizio della delega.

Art. 6 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea svolge i seguenti compiti:
- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo;
 - b) adotta le regole interne al suo funzionamento per disciplinare i lavori dell'Assemblea;
 - c) definisce gli obiettivi generali delle attività ed approva il programma annuale delle attività, da presentare alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
 - d) decide in merito alla decadenza del Presidente e del Vice Presidente tramite votazione con la maggioranza assoluta (50%+1) degli iscritti;
 - e) verifica le azioni e gli indirizzi della Amministrazione Comunale, in materia di politiche giovanili;
 - f) promuove proposte ed elabora progetti in materia di Politiche Giovanili da sottoporre alla Amministrazione Comunale;
 - g) svolge un ruolo di raccordo con le associazioni del territorio;
 - h) approva le relazioni sulle attività svolte, predisposte dal Consiglio Direttivo, da trasmettere annualmente al Consiglio Comunale;
 - i) delibera su proposte di modifica al regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 7- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco o da un suo delegato. Nel corso della prima riunione, presieduta dalle sopra citate cariche, al massimo nella seconda seduta, la Consulta elegge, a scrutinio segreto, al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente ed i membri del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea viene riunita ordinariamente dal Presidente almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale.
3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal suo Presidente, a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri, o su richiesta del Sindaco e/o suo delegato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
- 3 bis. La convocazione dell'Assemblea della Consulta Giovanile va comunicata dal suo Presidente, a titolo informativo, a tutto il Consiglio Comunale.
4. La convocazione dell'Assemblea è comunicata ai membri della Consulta dal Presidente, con almeno sette giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa, tramite avviso informatico e/o posta elettronica.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
6. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto.
7. Qualora non si raggiunga il numero legale in prima convocazione, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora dalla prima.
8. La seduta in seconda convocazione è valida purché sia presente almeno il 20%/ o 1/3 degli iscritti aventi diritto al voto.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei partecipanti presenti al momento della votazione, fatti salvi i casi in cui il presente Regolamento richieda esplicitamente una maggioranza qualificata. Gli astenuti non vengono computati nel calcolo della maggioranza. Le deliberazioni legittimamente adottate sono impegnative per tutti i partecipanti, anche se assenti o dissenzienti.
10. In deroga ai commi precedenti, per la validità delle sedute dell'Assemblea in cui si procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio Direttivo, o in cui si discutono proposte di modifica al presente Regolamento, è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

11. Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito libro dei verbali a cura del Segretario, e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente.
12. Ogni aderente all'Assemblea ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
13. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 8 – PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i propri membri nel corso della seduta di insediamento della Consulta Giovanile. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1) degli iscritti aventi diritto al voto, così come previsto dal vincolo di presenza di cui all'Art. 7, comma 11. Qualora nessun candidato raggiunga tale quorum al primo scrutinio, si procede nella stessa seduta a una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati, nella quale risulterà eletto chi otterrà la maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti.
2. Con le medesime modalità e le medesime garanzie di presenza di cui al comma 1, l'Assemblea procede, tramite votazione separata, all'elezione del Vicepresidente.
3. A parità di voti, sia al primo scrutinio che in sede di eventuale ballottaggio, la carica viene assegnata al candidato più giovane d'età.
4. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
 - a) presiede l'Assemblea garantendo il corretto svolgimento ed il coordinamento dei lavori dell'adunanza;
 - b) rappresenta la Consulta di fronte agli organi comunali e cura i rapporti con le Istituzioni;
 - c) nomina il Segretario tra i componenti eletti all'interno del Consiglio Direttivo;
 - d) ha la facoltà di assegnare o rimuovere deleghe tematiche ai membri della Consulta;
 - e) predispone l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea generale nonché il Consiglio Direttivo;
 - f) informa regolarmente il Sindaco o un suo delegato sull'attività svolta dalla Consulta.
5. In caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione dalla carica del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. Nel caso di assenza contemporanea sia del Presidente sia del Vicepresidente, le funzioni assembleari sono espletate temporaneamente dal membro dell'Assemblea presente più anziano d'età.
6. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per l'intera durata del Consiglio Comunale (consiliatura), fatte salve le dimissioni volontarie o la decadenza dalla carica per la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento; In caso di cessazione anticipata di uno o di entrambi i soggetti titolari, il Vicepresidente (o, in subordine, il membro più anziano d'età) provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea, per procedere alla nuova elezione dei membri vacanti.
7. A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, l'Assemblea deve procedere a rinnovare la nomina del Presidente e del Vicepresidente entro il termine perentorio di 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 9 – SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri eletti all'interno del Consiglio Direttivo. Egli assiste il Presidente, cura la tenuta degli atti della Consulta e redige i verbali delle sedute dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo.
2. Ogni verbale deve obbligatoriamente riportare:
 - a) il luogo, la data e l'ora di apertura e di chiusura della seduta;
 - b) l'elenco dei membri presenti, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati;
 - c) l'ordine del giorno;

- d) una sintesi dei contenuti emersi durante la discussione;
 - e) l'esito dettagliato delle votazioni (favorevoli, contrari, astenuti) e le decisioni assunte.
3. Il verbale, redatto a cura del Segretario, deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario stesso e da almeno un componente del Consiglio Direttivo presente alla seduta.
4. I verbali, una volta approvati, sono inseriti in un apposito registro cartaceo, rimangono a disposizione di tutti gli iscritti alla Consulta e chiunque ne abbia diritto può richiederne copia agli uffici comunali competenti.
5. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario durante una seduta, il Presidente nomina un sostituto tra i membri del Consiglio Direttivo presenti per lo svolgimento delle sole funzioni di verbalizzazione della singola seduta.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle attività della Consulta. Esso è composto complessivamente da 7 (sette) membri, così individuati:
- a) il Presidente dell'Assemblea, che assume anche la Presidenza del Consiglio Direttivo;
 - b) il Vicepresidente dell'Assemblea;
 - c) 5 (cinque) componenti eletti dall'Assemblea tra i propri iscritti, nell'ambito dei quali il Presidente nominerà il Segretario.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per l'intera durata della consiliatura e decade contestualmente al rinnovo del Consiglio Comunale. A seguito del rinnovo di quest'ultimo, l'Assemblea della Consulta procede al rinnovo del Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per l'elezione del Presidente (120 GIORNI).
3. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno 5 (cinque) componenti. Qualora non si raggiunga tale numero, il Presidente dichiara la seduta deserta e provvede a una nuova convocazione.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, l'argomento si intende temporaneamente non approvato e viene rinviato alla seduta successiva.
5. I membri del Consiglio Direttivo decadono individualmente dalla carica nei seguenti casi:
- a) scadenza naturale del mandato o dimissioni volontarie;
 - b) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione alla Consulta Giovanile;
 - c) assenza ingiustificata a 2 (due) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;
 - d) approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea generale e votata a maggioranza assoluta (50% + 1) degli iscritti alla Consulta.
6. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei 5 membri eletti di cui al comma 1, lett. c), l'Assemblea generale provvede alla sua sostituzione tramite surroga nella prima seduta utile.

Art. 11 – I POTERI DEL DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, in quanto organo esecutivo della Consulta, esercita le seguenti funzioni:
- a) propone, redige e pianifica le linee programmatiche, gli obiettivi generali e il programma annuale delle attività della Consulta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
 - b) esamina e recepisce le proposte scritte pervenute da singoli giovani, associazioni del territorio, istituzioni religiose e scolastiche, comitati di quartiere, nonché le mozioni

presentate da almeno il 20% degli iscritti all'Assemblea, valutandone l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori assembleari;

- c) coadiuva il Presidente nella fase istruttoria di preparazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea generale e supporta l'organizzazione delle convocazioni;
- d) cura l'esecuzione pratica delle deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea generale;
- e) redige materialmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, la relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente, al fine di sottoporla al voto dell'Assemblea generale e alla successiva trasmissione agli organi comunali ai sensi dell'Art. 2.

Art. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTA

1. Tutti gli iscritti alla Consulta Giovanile hanno il diritto di:
 - a) partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale e intervenire nelle discussioni;
 - b) esercitare il diritto di voto per l'approvazione delle proposte e/o deliberazioni assembleari;
 - c) esercitare l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
2. I partecipanti alla Consulta hanno il dovere di:
 - a) rispettare le norme del presente Regolamento, lo Statuto Comunale e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della Consulta;
 - b) tenere un comportamento improntato alla correttezza morale, al rispetto reciproco e alla legalità;
 - c) svolgere le attività della Consulta in maniera personale, spontanea e totalmente gratuita, escludendo qualsiasi fine di lucro o vantaggio personale.

Art. 13 – PERDITA DELLA QUALITA' DI PARTECIPANTE ALLA CONSULTA/ASSEMBLEA

1. La qualità di iscritto alla Consulta Giovanile si perde per:
 - a) recesso volontario, da comunicarsi con le modalità previste dall'Art. 14;
 - b) mancata partecipazione ingiustificata a 3 (tre) sedute consecutive dell'Assemblea Generale, rilevata dal Presidente;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione previsti dal presente Regolamento (tra cui il superamento del limite di età massimo stabilito o il trasferimento della residenza fuori dal Comune di Lanuvio);
 - d) gravi ed accertati motivi, quali la perdita dei requisiti di onorabilità o il compimento di atti gravemente pregiudizievoli all'immagine e all'attività della Consulta e del Comune di Lanuvio.
 - e) scioglimento della consulta.
2. La perdita della qualità di partecipante, per qualsiasi causa avvenga, comporta l'immediata e automatica decadenza dalle cariche eventualmente rivestite all'interno del Consiglio Direttivo o quale Presidente/Vicepresidente.
3. Nei casi di esclusione per i gravi motivi di cui al comma 1, lett. d), il provvedimento è deliberato dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento può essere adottato solo previa formale contestazione scritta degli addebiti notificata all'interessato da parte del Presidente, assegnando un termine di almeno 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte o per essere ascoltato in dall'Assemblea.

Art. 14 -- RECESSO VOLONTARIO

1. L'iscritto che intenda recedere volontariamente dalla Consulta Giovanile deve presentare formale comunicazione scritta, debitamente sottoscritta e munita di documento di riconoscimento, indirizzata al Presidente della Consulta e, per conoscenza, al Responsabile del Settore comunale competente per le Politiche Giovanili.
2. La comunicazione di recesso deve essere depositata ufficialmente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lanuvio, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Il recesso ha effetto immediato dalla data di protocollazione dell'istanza. Da tale data l'interessato viene cancellato dall'elenco degli aventi diritto al voto e decade automaticamente da ogni eventuale carica ricoperta all'interno degli organi della Consulta.

Art. 15 – PARTECIPAZIONE E COMMISSIONI DI LAVORO

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori, gratuitamente e senza diritto di voto, di:
 - a) Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
 - b) Esperti;
 - c) Rappresentanti di Enti e Associazioni;
 - d) Dirigenti scolastici;
 - e) Funzionari e dipendenti comunali;
 - f) Forze dell'ordine;
 - g) il Presidente del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e/o eventuale delegato del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi.
2. L'Assemblea può deliberare la formazione di Commissioni di Lavoro, con funzioni propositive e consultive, le quali opereranno organizzate in tavoli tematici attivati su richiesta dell'Assemblea o del Presidente.
3. Le Commissioni di Lavoro potranno essere composte dai componenti dell'Assemblea che ne faranno richiesta, dai soggetti di cui all'art. 15 comma 1 e da eventuali ospiti esterni, invitati a contribuire a livello volontario quali Esperti all'accrescimento dei saperi della Consulta.

Art. 16 – RISORSE

1. La Consulta giovanile si avvale per il funzionamento amministrativo e per la formulazione di atti progettuali nell'ambito delle sue tematiche, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno messe a disposizione dal competente Responsabile di Settore.
2. Le attività di segreteria e di gestione operativa della Consulta (tra cui la redazione dei verbali, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli iscritti e l'invio delle comunicazioni) sono svolte in autonomia dal Segretario e dagli Organi della Consulta stessa, senza gravare sugli uffici comunali.
3. Il Settore comunale competente per le Politiche Giovanili garantisce il supporto istituzionale mediante:
 - a) la messa a disposizione dei locali comunali per lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e del Direttivo, previa richiesta formale e autorizzazione il successivo art. 17;
 - b) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle convocazioni ufficiali e degli atti della Consulta, su richiesta del Presidente;
 - c) l'archiviazione ufficiale dei verbali definitivi trasmessi dal Segretario.

Art. 17 – SEDE

1. La Consulta Giovanile ha la propria sede istituzionale presso la sede del Comune di Lanuvio.
2. Le sedute dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e delle Commissioni di lavoro si tengono di norma presso la Sala Consiliare o in altri idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, individuati di volta in volta in base alle esigenze logistiche.
3. L'utilizzo dei locali comunali per le riunioni e le iniziative della Consulta deve essere preventivamente richiesto per iscritto dal Presidente al Settore competente, con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni dalla data della seduta, e deve essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
4. Gli iscritti alla Consulta, durante l'utilizzo dei locali concessi, sono tenuti al massimo rispetto degli spazi, degli arredi e delle attrezzature presenti, custodendoli con cura e lasciandoli in perfetto ordine al termine delle attività.

Art. 18 – APPROVAZIONE E MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento della Consulta è approvato in Consiglio Comunale ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione all'Albo Pretorio *on line*.
2. L'Assemblea della Consulta, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al presente Regolamento. La deliberazione di proposta deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei partecipanti presenti al momento della votazione, fermo restando il rispetto tassativo del quorum costitutivo di presenza previsto dall'Articolo 7, comma 11 (presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto).
3. Fermo restando il carattere permanente della Consulta Giovanile quale istituto di partecipazione comunale, il Consiglio Comunale — qualora ne ravvisi l'irreversibile inattività, la prolungata impossibilità di funzionamento o la perdita strutturale dei requisiti costitutivi — può disporre lo scioglimento con propria motivata deliberazione, d'ufficio o su conforme proposta dell'Assemblea della Consulta approvata con la medesima maggioranza qualificata di cui al comma 2.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta Giovanile sono disciplinati dallo Statuto del Comune di Lanuvio e dai Regolamenti Comunali vigenti.